
ISTITUTI TECNICI "Vito Sante LONGO"
MONOPOLI (BA)



REGOLAMENTO di ISTITUTO



PREMESSA

Il Regolamento di Istituto è lo strumento fondamentale per garantire la più ampia ed effettiva partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica (studenti, genitori, personale docente e ATA, Dirigente Scolastico) alla vita e alle attività dell'Istituto, in piena osservanza delle normative vigenti.

In tale prospettiva, il Regolamento assume la sua piena legittimità democratica attraverso l'adozione da parte del Consiglio di Istituto. Questo organo collegiale, rappresentativo di tutte le componenti, opera per assicurare il riconoscimento dei diritti e dei doveri di ogni membro, il rispetto rigoroso delle norme, e il perseguimento degli obiettivi generali, educativi e didattici che definiscono la *mission* dell'Istituzione Scolastica.

Ciò premesso,

VISTO il Dlgs 297/1994 s.m.i.;

VISTO il DPR 275/99 s.m.i.;

VISTO il Dlgs 249/1998 s.m.i.;

VISTO il Dlgs 165/2001 s.m.i.;

VISTO il DI 128/2018;

VISTO il Dlgs 81/2008 s.m.i. e le ulteriori disposizioni in materia di salute e sicurezza;

VISTE tutte le vigenti disposizioni in materia di affidamento degli studenti al personale scolastico, anche in riferimento all' Art. 19 bis della L 172/2017;

VISTA la L. 107/2015;

VISTE le delibere dei competenti Organi collegiali e le determinazioni del Dirigente Scolastico, le eventuali modifiche allo stesso Regolamento adottate dal Consiglio di Istituto;

**Il Consiglio di Istituto
adotta il presente Regolamento di Istituto
Approvato con delibera n. 50 del 5 Giugno 2025**

La Segretaria del CdI

Prof. ssa Vita Antonia Sgobba

Il Presidente del CdI

Dott. ssa Ilaria Paciello

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE GENERALI E DI SICUREZZA.....	4
Articolo 1 – Principi generali.....	4
Articolo 2 – Svolgimento delle lezioni, ingresso e uscita dall’Istituto	4
Articolo 3 – Organizzazione pertinenze esterne	5
Articolo 4 – Organizzazione degli spazi interni.....	5
Articolo 5 – Divieti	7
Articolo 6 – Infortuni e malori.....	7
Articolo 7 – Protocollo di emergenza	8
TITOLO II - CODICE DI COMPORTAMENTO E REGOLAMENTO DISCIPLINARE - ASSEMBLEE	11
Articolo 1 – Disposizioni generali	11
Articolo 2 – Ritardi e assenze	11
Articolo 3 - Assemblea di classe.....	11
Articolo 4 - Assemblea di Istituto	12
Articolo 5 – Regolamento disciplinare	12
Tabella di corrispondenza infrazione-sanzione disciplinare	13
Articolo 6 – Organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari.....	15
Articolo 7 – Impugnazioni. Organo di Garanzia.....	15
Articolo 8 – Attività alternative	15
Articolo 9 – Sanzioni accessorie	16
TITOLO III - REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE E VISITE GUIDATE	16
Viaggi di istruzione ed esperienze di alto profilo	18
Destinatari	18
Criteri di Selezione	18
Doveri e Comportamento.....	18
Docenti Accompagnatori	18
ALLEGATI.....	19

TITOLO I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE GENERALI E DI SICUREZZA

Articolo 1 – Principi generali

1. Tutto il personale, gli studenti, i soggetti a cui a qualsiasi titolo sia concesso l'accesso all'Istituto, anche in modalità saltuaria, sono tenuti al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i. e alle disposizioni correlate, che si intendono integralmente richiamate.
2. Tutto il personale, gli studenti, i soggetti a cui a qualsiasi titolo sia concesso l'accesso all'Istituto anche in modalità saltuaria, sono tenuti al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, nonché alle disposizioni organizzative di cui al vigente Regolamento di Istituto nonché ai dispositivi urgenti e indifferibili emanati dal Dirigente Scolastico.

Articolo 2 – Svolgimento delle lezioni, ingresso e uscita dall'Istituto

1. Le lezioni si svolgono in tutti i giorni previsti dal calendario scolastico annuale, così come approvato dal Consiglio di Istituto, fatte salve eventuali sospensioni previste dalle vigenti disposizioni.
2. Le lezioni hanno inizio, di norma, alle ore 08.00. Il termine delle lezioni è fissato, di norma, alle ore 14.00 (sesta ora) o alle ore 14.18 (settima ora) a seconda dell'organizzazione settimanale proposta dal Collegio al Consiglio di Istituto. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.
3. L'Istituto si riserva la facoltà di variare, per comprovate motivazioni, l'orario di inizio e di termine delle lezioni (come specificato al comma 2 del presente articolo) per singole giornate o per periodi limitati. La comunicazione di tale variazione sarà effettuata dall'Istituto esclusivamente in modalità telematica – tramite il Registro Elettronico o altri applicativi dedicati – assumendo piena valenza di notifica. I genitori/ esercenti la potestà genitoriale sono pertanto tenuti alla consultazione quotidiana del Registro Elettronico e degli applicativi in uso per essere tempestivamente informati.
4. I docenti della prima ora hanno l'obbligo di garantire la propria presenza nelle classi assegnate 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni, in modo da accogliere gli studenti in ingresso. I collaboratori scolastici assegnati al reparto provvederanno all'apertura del cancello esterno del plesso 10 (dieci) minuti prima dell'inizio delle lezioni. Eventuali deroghe per l'accesso anticipato al cortile del plesso da parte di studenti in particolari situazioni potranno essere concesse a domanda da parte del Dirigente.
5. E' vietata l'uscita degli studenti prima dell'orario di termine delle lezioni di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero il diverso termine di conclusione delle lezioni di cui al comma 3 del presente articolo. Si deroga alla presente disposizione esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. motivi di ordine medico-clinico (necessità di sottoporsi a trattamenti terapeutici, visite, esami medici, eccetera): i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dovranno preventivamente informare l'Istituto di tali necessità e, successivamente, dovranno esibire adeguata attestazione da parte della struttura sanitaria;
 - b. motivi di ordine familiare da giustificarsi tramite dichiarazione di responsabilità dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, con il limite di **4 (quattro)** uscite anticipate per anno scolastico;
 - c. motivi afferenti alla partecipazione ad attività sportive agonistiche riconosciute dal CONI (studenti atleti): l'autorizzazione alle uscite anticipate dovrà essere concordata tra genitori/esercenti la responsabilità genitoriale e Dirigente;
 - d. frequenza ad orario personalizzato dovuta a particolari situazioni dello studente: l'autorizzazione alle uscite anticipate dovrà essere concordata tra genitori/esercenti la responsabilità genitoriale e Dirigente.
6. L'uscita anticipata dello studente minorenni di cui al precedente comma 5 - lettere a, b, potrà avvenire esclusivamente tramite l'affidamento diretto ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero ad altri soggetti maggiorenni all'uopo delegati mediante istanza scritta trasmessa al Dirigente, corredata dalle copie dei documenti di identità dei deleganti e dei delegati. Per le medesime tipologie di uscita anticipata, lo studente maggiorenne potrà uscire dall'Istituto autonomamente, fornendo dichiarazione di responsabilità unitamente ai propri genitori/esercenti la responsabilità genitoriale. L'uscita anticipata dello studente di cui al precedente comma 5 - lettere c, d, potrà avvenire anche autonomamente, previa dichiarazione di

condivisione ed assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti obbligati. L'uscita anticipata, sussistendo le condizioni di cui al presente comma e al precedente comma 5, sarà concessa dal Dirigente o da suo delegato, e verrà registrata dal docente in servizio sul Registro Elettronico.

L'uscita anticipata potrà avvenire solo al cambio dell'ora.

7. Al termine delle lezioni, così come definito ai commi 2 e 3 del presente articolo, si prescrive il diretto affidamento degli studenti minori di anni 14 ai propri genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero ad altri soggetti maggiorenni all'uopo delegati. Tale affidamento avverrà in via permanente e ordinaria tutti i giorni di svolgimento delle lezioni. I docenti delle classi in cui siano presenti studenti minori di anni 14, in servizio nell'ultima ora di lezione, affideranno i medesimi alla custodia dei Collaboratori scolastici assegnati al reparto reception che, a loro volta, affideranno gli stessi studenti ai rispettivi genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero ad altri soggetti maggiorenni all'uopo delegati. Qualora gli interessati genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero gli altri soggetti maggiorenni all'uopo delegati, non risultino presenti per l'affidamento dello studente all'orario di termine delle lezioni, lo studente resterà sotto la vigilanza del collaboratore scolastico, il quale provvederà ad allertare gli Uffici di segreteria al fine di sollecitare telefonicamente i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale per l'affidamento dello studente. Trascorsi infruttuosamente 30 (trenta) minuti dall'orario di termine delle lezioni stabilito per la giornata, ovvero compiuti infruttuosamente i descritti solleciti telefonici, l'Istituto procederà ad allertare le forze dell'ordine al fine dell'accompagnamento del minore interessato al proprio domicilio. I collaboratori scolastici, in ogni caso, dovranno tassativamente e perentoriamente mantenere la custodia dei minori interessati – che resteranno, quindi, sotto la loro responsabilità – fino all'arrivo dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o loro delegati, ovvero fino all'eventuale affidamento alle forze dell'ordine.
8. Ai sensi del testo coordinato del DL n. 148 del 16/10/2017, coordinato con la Legge di conversione 172/2017, le disposizioni di cui al comma 78 del presente articolo non si applicano qualora i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale rilascino espressa autorizzazione scritta all'uscita autonoma degli studenti minori di anni 14 all'orario di termine delle lezioni, così come quest'ultimo risulta definito ai commi 2 e 3 del presente articolo. Tale autorizzazione scritta dovrà essere tassativamente rilasciata su modello predisposto dall'Istituto, restando esclusa – e quindi priva di effetti - ogni altra eventuale autorizzazione formulata in difformità a tale modello.
9. Al termine delle lezioni i docenti in servizio nell'ultima ora di lezione garantiranno, supportati dai collaboratori scolastici, il deflusso composto e ordinato degli studenti dall'Istituto.

Articolo 3 – Organizzazione pertinenze esterne

1. La vigilanza generale degli studenti nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto (inclusi i momenti di ingresso e di uscita) è demandata al personale Collaboratore Scolastico assegnato al rispettivo settore.
2. È severamente vietata la sosta o l'assembramento di studenti o di qualsiasi altro soggetto non autorizzato all'interno del cortile e delle aree esterne di pertinenza dell'Istituto. I Collaboratori Scolastici sono tenuti a vigilare affinché, al termine delle attività didattiche, le aree esterne vengano sgombrate con la massima tempestività, mantenendo compostezza e garantendo la piena sicurezza di tutti gli utenti.
3. È fatto divieto assoluto di accedere ai cortili e a qualsiasi altra area esterna di pertinenza dell'Istituto con veicoli a motore di qualunque genere. Eventuali, e motivate, deroghe a tale divieto possono essere concesse dal Dirigente Scolastico, esclusivamente a seguito di presentazione di istanza scritta e motivata da parte dell'interessato.

Articolo 4 – Organizzazione degli spazi interni

Ciascuno studente deve cooperare al decoro delle aule, dei laboratori, degli altri locali e di ogni altro ambiente della scuola e fare uso degli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Gli studenti sono responsabili dell'ambiente scolastico nel quale vivono. In caso di danneggiamento delle aule gli studenti, su disposizione del dirigente scolastico, saranno chiamati a risarcire il danno e/o a provvedere al riordino e alla pulizia della propria aula.

1. Gli studenti sono affidati alla custodia e alla responsabilità dei docenti affidatari. In nessun caso, pertanto, i docenti in servizio potranno lasciare incustoditi gli studenti loro affidati. Qualora, per motivi straordinari ed eccezionali, si rendesse necessario il momentaneo allontanamento dalla classe/altro ambiente da parte del docente, lo stesso è obbligato ad affidare preventivamente la

sorveglianza degli studenti a un collaboratore scolastico, segnalando immediatamente le proprie indifferibili necessità al Dirigente o suo delegato.

2. Gli spostamenti degli studenti all'esterno dell'aula di appartenenza ai fini del raggiungimento di altri ambienti (laboratori, palestra, eccetera) dovranno avvenire sempre sotto la stretta sorveglianza del docente in servizio e/o dei collaboratori scolastici, nella massima compostezza e sicurezza, senza peraltro arrecare disturbo di alcun tipo. Gli studenti si sposteranno con senso di responsabilità e autonomia in relazione alla propria età. Gli spostamenti degli studenti finalizzati al raggiungimento dei servizi igienici avverranno sotto la stretta sorveglianza dei collaboratori assegnati ai relativi reparti. I docenti e i collaboratori scolastici presteranno la massima cura, durante gli spostamenti degli studenti, affinché gli stessi non incorrano in situazioni di rischio infortunio. Si ricordano ai docenti e ai collaboratori le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni in materia di *culpa in vigilando*.
3. In nessun caso lo studente può lasciare la propria classe/ambiente didattico senza l'esplicito permesso del personale affidatario. Gli studenti non possono sostare a lungo nei corridoi, nei locali di disimpegno, né trattenersi oltre un tempo ragionevole nei locali adibiti a servizi igienici, il cui accesso è contingentato e registrato dal personale al piano. L'accesso ai servizi igienici è consentito un alunno per classe alla volta, per un numero ragionevole di volte. Si deroga alla presente disposizione solo in casi eccezionali e non ricorrenti, oltre che per motivazioni medico-fisiologiche degli studenti debitamente certificate.
4. Durante il cambio dell'ora i docenti si alterneranno con la massima celerità per garantire la costante sorveglianza degli studenti. I collaboratori scolastici forniranno adeguato aiuto e collaborazione ai docenti ai fini del mantenimento della sorveglianza. Durante il cambio dell'ora è posto tassativo divieto di uscita degli studenti dalla propria aula salvo cambi di ambiente didattico come da orario.
5. In caso di imprevista assenza del docente in servizio, la classe verrà affidata alla custodia e alla vigilanza del personale dell'Istituto secondo le seguenti procedure (in ordine tassativo di priorità):
 - a. impiego di docenti a disposizione in quel momento con obbligo di completamento orario;
 - b. impiego di docenti assegnati su ore di cattedra di potenziamento, anche tramite eventuale sospensione delle programmate attività didattiche;
 - c. impiego di docenti specializzati di sostegno, qualora non sia presente lo studente diversamente abile coaffidato;
 - d. impiego di ITP (o curriculare compresente), anche tramite eventuale sospensione delle programmate attività didattiche;
 - e. attribuzione ore eccedenti ai docenti in servizio;
 - f. impiego dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici per la vigilanza e la custodia degli studenti;
 - g. articolazione delle classi (massimo due), con affidamento al singolo docente presente e spostamento delle classi temporaneamente articolate in ambienti di capienza idonea (laboratori, aula conferenze, auditorium, palestra), con la precisazione che in nessun caso dovranno essere articolate temporaneamente classi in aule didattiche con un numero di persone (studenti, docenti, assistenti ai diversamente abili) superiore alla capienza massima consentita.
6. Il personale docente ed educativo, i collaboratori scolastici, gli eventuali assistenti presteranno la massima cura negli spostamenti degli studenti diversamente abili, in relazione al grado di autonomia. Ai fini di garantirne l'incolumità e il diritto all'apprendimento e allo studio, gli spostamenti degli studenti diversamente abili, il loro accesso e la loro uscita dall'Istituto, saranno rigorosamente e costantemente vigilati dal docente di sostegno specializzato e/o dall'assistente eventualmente assegnato e/o dal docente curriculare in servizio e/o dai collaboratori scolastici, qualora il grado di autonomia dello studente lo richieda.
7. Il progetto permanente di Istituto denominato "RIC" ricarica in classe - pausa di socializzazione – che in ossequio al PTOF costituisce attività formativa e didattica curriculare a tutti gli effetti - sarà svolto dalle ore secondo piano orario due volte al giorno, salvo diversa disposizione. Durante tale attività gli studenti dovranno tassativamente restare nella propria aula, ponendosi divieto di accesso ai servizi igienici. Durante tale attività gli studenti resteranno sotto la piena ed esclusiva custodia e responsabilità del docente in servizio.
8. L'uso dell'impianto ascensore è riservato alle persone che, per impedimenti psicofisici permanenti o transitori, non riescano a raggiungere agevolmente e in sicurezza i piani superiori degli edifici ospitanti l'Istituto.

Ciò premesso, si stabiliscono le seguenti prescrizioni:

- a. l'impianto va tenuto sempre disattivato;
- b. in caso di necessità, la persona interessata dovrà rivolgersi al collaboratore scolastico assegnato alla movimentazione dell'impianto;
- c. il collaboratore scolastico, constatato lo stato di effettivo bisogno della persona richiedente l'uso dell'ascensore, provvederà ad attivare l'impianto;
- d. attivato l'impianto, il collaboratore scolastico è tenuto ad accompagnare la persona interessata in ascensore, fino al raggiungimento del piano di destinazione;
- e. successivamente, il collaboratore scolastico provvederà a riportare l'ascensore al piano terra e, quindi, a disattivare l'impianto;
- f. quando la persona interessata avrà bisogno di utilizzare l'ascensore per raggiungere il piano terra dai piani superiori dell'edificio, si rivolgerà ad un collaboratore scolastico del piano di permanenza che, a sua volta, allenterà il collaboratore scolastico assegnato alla movimentazione dell'impianto che provvederà ad attivare il medesimo, raggiungere il piano di permanenza con l'ascensore, accompagnare la persona interessata al piano terra, quindi a disattivare nuovamente l'impianto;
- g. in nessun caso è consentito l'utilizzo dell'ascensore, da parte della persona interessata, senza la presenza del collaboratore scolastico assegnato alla movimentazione dell'impianto;
- h. in caso di emergenza (blocco/malfunzionamento) durante l'uso, il collaboratore scolastico darà l'allarme tramite l'apposito dispositivo presente all'interno dell'ascensore, affinché i competenti Uffici avvertano immediatamente il servizio di emergenza della società di manutenzione dell'impianto la quale, a sua volta, impartirà le necessarie istruzioni.

Articolo 5 – Divieti

1. All'interno dell'Istituto e nelle sue pertinenze interne ed esterne è vietato fumare. Il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche.
2. All'interno dell'Istituto e nelle sue pertinenze interne ed esterne è vietato assumere e/o cedere sostanze psicotrope e/o stupefacenti. E' inoltre vietato consumare o cedere bevande alcoliche di qualsiasi genere.
3. All'interno dell'Istituto e nelle sue pertinenze interne ed esterne è vietato utilizzare sostanze o strumenti o mezzi potenzialmente rischiosi, fatte salve le necessarie deroghe previste dalle attività didattiche (laboratorio di chimica, laboratori tecnici eccetera), che in ogni caso si espletano sotto la responsabilità del personale docente affidatario e comunque nell'assoluto rispetto di ogni vigente disposizione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di studio e di lavoro.
4. All'interno dell'Istituto e nelle sue pertinenze interne ed esterne, al personale e agli studenti è vietato effettuare fotografie e riprese audio video, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. In relazione a tale materia, si rammentano le sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni in caso di violazione della privacy, di ripresa e/o diffusione di immagini di soggetti non consenzienti, ovvero di oltraggio alle persone e all'Istituzione. Eventuali deroghe sono concesse dal Dirigente per ragioni strettamente didattiche e comunque dietro assunzione espressa di responsabilità da parte dei soggetti interessati. È, inoltre, vietato l'uso del telefono cellulare agli studenti e a tutto il personale scolastico. I telefoni cellulari vanno riposti spenti o silenziati.

Articolo 6 – Infortuni e malori

1. In caso di infortunio, malore o altro evento che metta potenzialmente a rischio l'incolumità dello studente (come, ad esempio, comportamenti autolesionistici, assunzione di sostanze nocive, eccetera) occorsi durante le lezioni, e comunque nel rispetto del protocollo di emergenza/evacuazione di cui al successivo Articolo 7, dovrà essere attivata la seguente procedura:
 - a. il docente o il personale affidatario presterà il primo soccorso, verificando la gravità della situazione, allertando immediatamente i collaboratori scolastici, l'addetto al primo soccorso, il Dirigente o suo delegato;
 - b. qualora sia necessario allontanare lo studente interessato dalla classe/ambiente didattico, lo studente sarà affidato alla custodia del collaboratore scolastico o dell'addetto al primo soccorso o del Dirigente o di suo delegato;
 - c. il docente o il personale affidatario dello studente interessato, resterà nella classe/ambiente assegnato, al fine del mantenimento della vigilanza e della custodia degli ulteriori studenti affidati;

- d. i collaboratori scolastici avvertiranno immediatamente i genitori dello studente, riferendo sulla situazione, ottenendo informazioni su eventuali particolari situazioni patologiche e/o fisiologiche dello studente;
 - e. i collaboratori scolastici e/o l'addetto al primo soccorso presteranno le prime cure, anche tramite l'eventuale utilizzo del materiale presente nelle cassette di pronto soccorso;
 - f. nel caso in cui il personale intervenuto riscontri una situazione di gravità o pericolo (anche solo potenziale) per l'incolumità e la salute dello studente, allenterà immediatamente il servizio 118, fornendo ai sanitari tutte le informazioni necessarie e quindi attenendosi scrupolosamente alle indicazioni impartite dagli stessi sanitari;
 - g. qualora i sanitari del servizio 118, a seguito delle informazioni ottenute, comunichino l'invio del mezzo di soccorso, i collaboratori scolastici verificheranno che il varco di accesso carrabile all'Istituto risulti pervio, adottando tutte le misure necessarie – compresa l'immediata segnalazione alle forze dell'ordine – in caso contrario;
 - h. il personale intervenuto fornirà immediatamente ai genitori dello studente interessato tutte le indicazioni ricevute dal servizio 118;
 - i. appena possibile, e comunque entro la giornata di verifica dell'evento, il docente affidatario dello studente interessato trasmetterà al Dirigente dettagliata relazione sull'accaduto.
2. La procedura di cui al precedente comma sarà applicata, con le opportune variazioni, anche nel caso in cui l'evento avvenga in periodo e/o ambiente e/o pertinenza dell'Istituto sotto sorveglianza e custodia dei collaboratori scolastici.
 3. La procedura di cui al precedente comma sarà applicata, con le opportune variazioni, anche nel caso in cui l'evento riguardi il personale scolastico, gli utenti dell'Istituto, qualsiasi ulteriore soggetto che, a qualunque titolo, risulti colpito da infortunio/malore all'interno dell'Istituto, ovvero nelle sue pertinenze interne/esterne.
 4. Per quanto non espressamente previsto in questo Articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di studio e di lavoro.

Articolo 7 – Protocollo di emergenza

1. Lo stato di emergenza/evacuazione si attua quando nell'Istituto e sue pertinenze esterne si verificano pericoli gravi dovuti a:
 - a. incendio;
 - b. catastrofi naturali (eventi atmosferici eccezionali, terremoti eccetera);
 - c. cedimenti o crolli;
 - d. fughe di gas;
 - e. atti di terrorismo;
2. Lo stato di emergenza è caratterizzato da una o più fasi a seconda della gravità e precisamente:
 - A. Fase di preallarme
Il preallarme è caratterizzato da tre brevi segnali acustici intervallati tra loro di circa 5 secondi e udibili in tutti i luoghi dell'edificio. In caso di non assenza o non funzionamento degli appositi impianti sonori, l'ordine di preallarme verrà diffuso dal Dirigente o suo delegato e/o dai preposti alla sicurezza e/o dai collaboratori scolastici.
La fase di preallarme prevede:
l'interruzione immediata di ogni attività e il divieto – posto a studenti, personale e utenti - di attardarsi al fine del recupero di oggetti personali di qualsiasi tipo;
l'ordine di allerta impartito agli studenti da parte del personale affidatario, consistente nello stare in piedi, ciascuno al proprio posto, in attesa dell'eventuale, successivo ordine di evacuazione;
l'obbligo posto ai docenti di sostegno e/o agli assistenti specialistici e/o ai collaboratori scolastici di prelievo dalle classi degli studenti diversabili loro assegnati, con il loro successivo accompagnamento presso la più vicina uscita di emergenza;
l'obbligo posto ai collaboratori scolastici di prelievo dalle classi degli studenti a qualsiasi titolo affetti da difficoltà psicomotorie anche solo transitorie, con il loro successivo accompagnamento presso la più vicina uscita di emergenza;
 - B. Fase di allarme/evacuazione generale
L'allarme è caratterizzato da un segnale acustico continuo per un tempo di circa 15 – 20 secondi, udibile in tutti i luoghi dell'edificio. In caso di non assenza o non funzionamento degli appositi impianti sonori, l'ordine di preallarme verrà diffuso dal Dirigente o suo delegato e/o dai preposti alla sicurezza e/o dai collaboratori scolastici.
La Fase di allarme prevede il rispetto della procedura di seguito riportata:
I docenti impartiranno l'ordine di abbandonare l'aula/ambiente didattico e guideranno a passo svelto gli studenti verso il “luogo di raccolta”, seguendo le indicazioni delle vie di

esodo. Giunti al “luogo di raccolta”, faranno sistemare gli studenti in ordine ed effettueranno l’appello degli stessi comunicandone i risultati al Coordinatore dell’evacuazione, quindi aspetteranno il cessato allarme o altre indicazioni prodotte dal Coordinatore dell’evacuazione. Ogni coordinatore di classe è tenuto, ad inizio anno scolastico, a indicare due studenti con il compito di aprifila e serrafila, indicandone i nominativi nell’apposito modulo presente in classe.

Gli studenti interromperanno immediatamente ogni attività, evitando di attardarsi nel recupero degli oggetti di qualsiasi tipo, quindi seguiranno attentamente le istruzioni impartite loro dai docenti e dai collaboratori scolastici. L’aprifila con il docente, uscirà dall’aula, seguito dai compagni di classe e si dirigerà verso l’uscita di emergenza, secondo quanto previsto dalla piantina del piano di evacuazione esposto sul retro della porta dell’aula e, comunque, secondo le indicazioni proposte dalla cartellonistica applicata lungo i corridoi e sulle porte. Il serrafila dopo essersi accertato che nessuno sia rimasto all’interno della classe, provvederà alla chiusura della porta e si unirà al gruppo verificando che nessun compagno esca dalla fila o resti indietro per qualsiasi motivo. Tutti manterranno la fila camminando a passo svelto e tenendo una mano sulla spalla del compagno antistante, evitando di spingere o spintonare. Una volta giunti al “Luogo di raccolta” parteciperanno al controllo delle presenze e rimarranno in attesa del cessato allarme o di ulteriori disposizioni.

Gli studenti diversabili verranno accompagnate dal docente di sostegno loro assegnato e/o dall’assistente specialistico loro affidato e/o dal collaboratore scolastico all’uscita di emergenza più vicina, adeguandosi al flusso di uscita ed evitando sempre che questo possa essere rallentato - anche evitando la fila e ponendosi ai margini di essa - dalle proprie eventuali difficoltà di movimento.

I collaboratori scolastici adotteranno analoga procedura per gli studenti affetti da difficoltà psicomotorie anche solo transitorie.

I collaboratori scolastici assegnati al relativo reparto a piano terra, apriranno le porte di uscita verso i “luoghi di raccolta” e si collocheranno ai piedi delle scale per disciplinare il flusso; terminato l’afflusso nei “luoghi di raccolta”, provvederanno all’eventuale apertura del cancello di accesso al cortile, anche al fine di consentire l’eventuale uscita delle persone ovvero la movimentazione degli eventuali mezzi di soccorso.

I collaboratori scolastici assegnati ai piani, apriranno le porte di emergenza di propria competenza e si collocheranno all’inizio delle scale per poter disciplinare il flusso. Seguiranno quindi l’ultimo studente, dopo aver verificato che nessuno sia rimasto nelle classi e in ogni e qualsiasi ulteriore ambiente dell’Istituto (laboratori, auditorium, palestra, biblioteca eccetera).

In caso di impegno multiplo di più piani delle medesime uscite di sicurezza, il flusso di evacuazione avverrà secondo le seguenti priorità:

1. piano terra/rialzato;
2. piano primo;
3. piano secondo;

C. Fase di cessato allarme.

Il cessato allarme è caratterizzato da tre brevi segnali acustici intervallati tra loro di circa 5 secondi, udibili in tutti i luoghi dell’edificio, identicamente a quello effettuato per il preallarme. In caso di non assenza o non funzionamento degli appositi impianti sonori, l’ordine di preallarme verrà diffuso dal Dirigente o suo delegato e/o dai preposti alla sicurezza e/o dai collaboratori scolastici.

La fase di cessato allarme prevede la ripresa delle attività interrotte precedentemente.

3. Tutti i percorsi di evacuazione sono riportati su apposita planimetria affissa nei corridoi, riportando in particolare le uscite di emergenza da raggiungere.
4. Il controllo degli studenti evacuati sarà effettuato dai docenti affidatari mediante appello nominativo, con l’ausilio del registro di classe e/o dell’apposito modulo presente in classe. L’esito dell’appello sarà comunicato al coordinatore dell’evacuazione. Qualora uno studente dovesse trovarsi fuori della classe al momento dell’ordine di evacuazione, potrà, qualora richiesto dalle circostanze emergenziali, aggregarsi alla classe più vicina, seguendo la sua via di uscita e le medesime indicazioni fornite nei paragrafi precedenti. Quando giungerà al “punto di raccolta” e sarà eseguito l’appello, darà le proprie generalità con la specifica della classe di appartenenza al docente di turno il quale provvederà a consegnare lo studente al rispettivo docente affidatario.

5. In caso di terremoto/sisma - anche di lievissima entità (ovvero anche solo lievemente percepito dalle persone) – il Dirigente o suoi delegati, ovvero i preposti alla sicurezza, ovvero i collaboratori scolastici, emaneranno immediatamente l'ordine di evacuazione generale.
6. In caso di incendio all'interno del locale in cui ci si trova, il personale affidatario farà abbandonare immediatamente l'ambiente interessato e allerverà il Dirigente e suoi delegati e/o i preposti e/o gli addetti all'antincendio e/o i collaboratori scolastici. Appena informati, e indipendentemente dal luogo in cui l'incendio sia localizzato, il Dirigente o suoi delegati, ovvero i preposti alla sicurezza, ovvero i collaboratori scolastici, emaneranno immediatamente l'ordine di evacuazione generale.

TITOLO II

CODICE DI COMPORTAMENTO E REGOLAMENTO DISCIPLINARE - ASSEMBLEE

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Gli studenti sono tenuti al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i. e alle disposizioni correlate, che si intendono integralmente richiamate, nonché delle ulteriori disposizioni organizzative generali di sicurezza di cui al presente Regolamento, nonché ad ogni altro ulteriore provvedimento emanato dal Dirigente.
2. I genitori ovvero i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli studenti, sono tenuti a collaborare con l'Istituto al fine del rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, ovvero al fine di assicurare il rispetto delle persone, delle cose e delle regole della comunità scolastica, anche ai fini di rafforzare il processo di responsabilizzazione degli studenti. In questo senso, si rammentano le vigenti disposizioni relative agli obblighi posti in capo ai genitori, ovvero ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, in merito ai doveri educativi nei confronti dei propri figli.

Articolo 2 – Ritardi e assenze

1. Gli studenti sono tenuti a garantire la propria presenza in classe alle ore 08.00, fatte salve eventuali variazioni dell'orario di inizio delle lezioni disposte dall'Istituto.
2. Lo studente in ritardo è, in ogni caso, ammesso alle lezioni, entro le ore 8.15. Oltre tale orario lo studente sarà accolto nell'Istituto ma entrerà in classe all'inizio dell'ora successiva per evitare di disturbare la lezione già avviata. Qualora il ritardo non sia giustificato, allo studente verrà inflitta la corrispondente sanzione disciplinare di cui al presente Regolamento.
3. Le assenze – anche degli studenti maggiorenni - sono giustificate dai genitori a mezzo del registro elettronico. Qualora l'assenza sia dovuta a motivazioni di salute, superati i 5 giorni consecutivi, la giustificazione dovrà essere accompagnata da adeguata attestazione medica che certifichi la guarigione dello studente, qualora il protocollo regionale lo preveda. La giustificazione dell'assenza va resa al rientro nelle attività didattiche. La quinta assenza, anche non consecutiva, va giustificata tramite la sottoscrizione resa dal genitore direttamente nelle mani del Dirigente o suo delegato. Tale disposizione è tassativa anche per gli studenti maggiorenni.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo implica responsabilità disciplinare a carico dello studente.

Articolo 3 - Assemblea di classe

1. L'assemblea di classe è autorizzata dal Dirigente, a domanda dei rappresentanti di classe, per non più di una volta al mese, per un massimo di due ore. Le assemblee di classe non possono essere effettuate nelle stesse ore e negli stessi giorni della settimana: vi deve essere, durante l'anno scolastico, una rotazione nei giorni della settimana e nelle ore disciplinari perché venga autorizzata l'assemblea. La richiesta di assemblea di classe, completa dell'ordine del giorno, deve essere prodotta almeno 5 giorni prima della data di svolgimento. E' esclusa la concessione dell'assemblea di classe nel mese di settembre, nei primi 20 (venti) giorni del mese di ottobre, a partire dal giorno 15 del mese di maggio e fino al termine delle lezioni.
2. All'assemblea di classe partecipano esclusivamente gli studenti appartenenti alla stessa classe, i docenti dell'Istituto, il Dirigente Scolastico. E' tassativamente esclusa la partecipazione all'assemblea di classe di qualsiasi ulteriore soggetto.
3. Le assemblee di classe sono finalizzate alla trattazione e all'approfondimento di problemi inerenti agli interessi generali della classe e costituiscono occasione di formazione culturale e civile degli studenti. Nelle assemblee di classe gli alunni possono discutere problemi generali della vita della scuola.
4. Al termine dell'assemblea, i rappresentanti di classe redigono dettagliato verbale della riunione, da consegnare al Dirigente o al professore delegato.
5. I docenti in servizio nella classe garantiranno la sorveglianza e la custodia degli studenti loro affidati per l'intera durata dell'assemblea di classe. In caso di infrazioni al codice di comportamento degli studenti e/o al codice disciplinare degli studenti e/o di compromissione – a qualsiasi causa dovuta - delle condizioni di salute e sicurezza delle persone, i docenti affidatari degli studenti riuniti in assemblea di classe sospenderanno immediatamente la medesima, dandone successiva comunicazione al Dirigente o suo delegato. In caso di sospensione

dell'assemblea di classe per infrazione al codice di comportamento degli studenti e/o al codice disciplinare degli studenti, fatte salve le eventuali, ulteriori sanzioni disciplinari previste, non verrà concessa l'assemblea di classe per il mese successivo.

Articolo 4 - Assemblea di Istituto

Il Comitato Studentesco è costituito dai rappresentanti di tutte le classi e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto. Esso elegge, fra i suoi appartenenti, un presidente e un segretario. Il Comitato Studentesco può riunirsi nei locali della scuola, in orario extracurricolare, dietro richiesta scritta, a firma del presidente o di 1/3 dei suoi componenti, da presentare al Dirigente almeno tre giorni prima della effettuazione della riunione, al termine della quale viene redatto dettagliato verbale da consegnare al Dirigente scolastico. È altresì garantita la partecipazione, oltre che agli studenti rappresentanti di classe e ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, anche agli studenti eletti nelle altre consultazioni studentesche.

1. L'assemblea di Istituto è concessa dal Dirigente su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco – se costituito – ovvero su richiesta di almeno il 10% degli studenti iscritti all'Istituto. L'assemblea di Istituto è concessa per non più di una volta al mese e non può essere svolta sempre per il medesimo giorno della settimana. È esclusa la concessione dell'assemblea di Istituto nel mese di settembre, nei primi 20 (venti) giorni del mese di ottobre e a partire dal giorno 15 del mese di maggio e fino al termine delle lezioni.
2. Ai fini della concessione da parte del Dirigente, i soggetti aventi titolo – avuto riguardo per le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per il calendario dell'anno scolastico di riferimento - predispongono entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico, il calendario annuale delle assemblee di Istituto, indicando data e orario di termine. Gli stessi soggetti trasmettono al Dirigente, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea, l'ordine del giorno della medesima.
3. L'assemblea di Istituto si svolge, dopo l'appello della prima ora e le disposizioni organizzative, fino, di norma alle ore 12.00, salvo diverse richieste del comitato studentesco.
4. Al fine della migliore organizzazione del servizio da parte dell'Istituto e al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza di cui alle vigenti disposizioni in materia, ciascuno studente è tenuto a comunicare l'autorizzazione alla partecipazione alle attività della assemblea di Istituto, su modulistica predisposta firmata dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale. Gli studenti sprovvisti di autorizzazione seguiranno la consueta attività didattica..
5. I docenti in servizio nelle rispettive classi, accompagneranno gli studenti loro affidati partecipanti all'assemblea di Istituto nel locale ospitante l'assemblea medesima, garantendo la sorveglianza e la custodia degli studenti loro affidati durante l'intera durata dell'assemblea di Istituto e comunque fino all'uscita dal luogo di svolgimento degli studenti loro affidati.
6. All'assemblea di Istituto partecipano gli studenti iscritti all'Istituto, i docenti dell'Istituto, il Dirigente. A richiesta degli studenti che formulano la domanda di assemblea, potranno partecipare all'assemblea di Istituto esperti in ambiti sociali, culturali, artistici e scientifici, anche esterni all'Istituto. L'eventuale partecipazione di tali soggetti esterni all'assemblea di Istituto è resa sempre a titolo gratuito e necessita dell'espressa autorizzazione da parte del Dirigente.
7. L'assemblea di Istituto si svolge nei locali interni dell'Istituto sufficientemente capienti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di studio e di lavoro. In caso di indisponibilità di tali locali, il Dirigente disporrà l'articolazione dell'assemblea di Istituto in locali/classi parallele. Su proposta del comitato studentesco l'assemblea potrà svolgersi in locali adeguati quali cinema, teatro, luoghi dello sport e della cultura, previo accordo con il Dirigente.
8. In caso di infrazioni al codice di comportamento degli studenti e/o al codice disciplinare degli studenti e/o di compromissione – a qualsiasi causa dovuta - delle condizioni di salute e sicurezza delle persone, i docenti affidatari degli studenti riuniti in assemblea di Istituto informeranno immediatamente il Dirigente o suo delegato che provvederà, ricorrendone i presupposti, a sospendere l'assemblea di Istituto. In caso di sospensione dell'assemblea di Istituto per infrazione al codice di comportamento degli studenti e/o al codice disciplinare degli studenti, fatte salve le eventuali, ulteriori sanzioni disciplinari previste, non verrà concessa l'assemblea di Istituto per il mese successivo.

Articolo 5 – Regolamento disciplinare

1. Il presente Regolamento disciplinare di Istituto per gli studenti è redatto ai sensi e nel rispetto del DPR 249/1998 così come modificato dal DPR 235/2007, nonché in ottemperanza alle raccomandazioni e linee guida ministeriali in materia.
2. I provvedimenti disciplinari sono sempre temporanei, proporzionati alla infrazione commessa e ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Essi tengono conto della

situazione personale dello studente, e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei corretti rapporti nella comunità scolastica.

3. I provvedimenti disciplinari sono sempre motivati e si riferiscono in ogni caso alla tipizzazione riportata nella tabella di corrispondenza infrazioni-sanzioni disciplinari del presente Regolamento.
4. Nessuno studente può essere sanzionato disciplinarmente senza prima essere stato ascoltato. L'audizione a difesa va resa all'organo competente ad irrogare la sanzione. Durante l'audizione, lo studente – anche maggiorenne -ha diritto farsi assistere dai propri genitori/legali esercenti la responsabilità genitoriale. In alternativa all'audizione a difesa, è possibile produrre memoria difensiva scritta, indirizzata al Dirigente Scolastico.
5. Allo studente è, di norma, offerta dal CdC la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività alternative di natura culturale, sociale e, più in generale, tese al rafforzamento del proprio senso di responsabilità e rispetto delle regole di convivenza civile, anche presso strutture convenzionate del territorio.
6. Nei periodi di allontanamento dalle attività didattiche saranno attivati particolari rapporti di comunicazione con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.
7. Per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame, le sanzioni sono comminate dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Alla terza annotazione disciplinare sul Registro di classe, salvi diversi/ulteriori provvedimenti per fatti più gravi, il coordinatore di classe informerà immediatamente i Collaboratori del Dirigente ai fini dell'eventuale sospensione dell'alunno interessato per almeno un giorno. A seguito del provvedimento di sospensione, il conteggio delle annotazioni di cui al presente articolo riprenderà dal numero uno.
9. La tabella di corrispondenza infrazioni-sanzioni disciplinari è parte integrante del presente Regolamento.

Tabella di corrispondenza infrazione-sanzione disciplinare

INFRAZIONE DISCIPLINARE	SANZIONE DISCIPLINARE	SANZIONE ACCESSORIA
Violazione disposizioni per l'ingresso ^(*)	Annotazione Per ogni cinque ingressi in ritardo, verrà comminato 1 giorno di sospensione dalle lezioni	Al quarto ritardo, esclusione da tutti i viaggi di istruzione e visite guidate
Violazione disposizioni per la giustificazione delle assenze	Annotazione Alla terza annotazione, verrà comminato 1 giorno di sospensione dalle lezioni	Alla quinta annotazione, esclusione da tutti i viaggi di istruzione e visite guidate
Mancato assolvimento dei doveri scolastici (mancata esecuzione dei compiti, mancato rispetto delle consegne, mancanza del materiale occorrente eccetera)		
Disturbo e/o interruzione delle lezioni		
Non osservanza delle disposizioni del docente in classe		
Comportamenti scorretti nei confronti dei compagni (atteggiamenti, linguaggio, modi)		
Falsificazione della firma del genitore		
Falsificazione delle prove di verifica con qualsiasi mezzo/strumento (compresa la copiatura)		Alla prova di verifica verrà assegnata la valutazione di 2/10 (due/dieci)
Non osservanza delle disposizioni organizzative e di quelle afferenti alla salute e sicurezza (compreso il divieto di fumo, di consumo di alcoolici, di uso di sostanze nocive)	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, a seconda della gravità del comportamento	Esclusione da tutti i viaggi di istruzione e visite guidate
Accesso in zone interdette dell'Istituto, comprese pertinenze esterne		

Allontanamento non autorizzato dalla classe/laboratorio e/o dall'Istituto		
Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature	Annotazione	Risarcimento del danno
Danno colposo a strutture, impianti, arredi, strumenti e sussidi dell'Istituto		
Danno volontario a strutture, impianti, arredi, strumenti e sussidi dell'Istituto	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, a seconda della gravità del comportamento	Risarcimento del danno Esclusione da tutti i viaggi di istruzione e visite guidate
Imbrattamento di strutture e locali dell'Istituto, con particolare riferimento alla violazione delle norme elementari di igiene nell'uso di bagni e spogliatoi		
Uso del telefono cellulare, o dispositivi analoghi, durante l'attività scolastica o nei locali della scuola	Annotazione Alla terza annotazione, sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, a seconda della gravità del comportamento	Esclusione da tutti i viaggi di istruzione e visite guidate
Accesso a siti/contenuti non autorizzati (compresi social network) durante le attività didattiche		
Uso non autorizzato di dispositivi elettronici per riprese audio/video e diffusione non autorizzata di foto, filmati o altri documenti che violino la privacy o siano lesivi della dignità e dell'onore della persona	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, a seconda della gravità del comportamento	

(*) Lo studente in ritardo in ingresso è sempre ammesso alle lezioni ex art. 2. **Il ritardo in ingresso è giustificato esclusivamente nei seguenti casi: a. ritardo mezzi di trasporto pubblico purché debitamente documentate dalle competenti compagnie di trasporto; b. motivazioni di ordine medico-cliniche (visite/esami medici, necessità terapeutiche eccetera), purché debitamente documentate dalle competenti strutture sanitarie.**

INFRAZIONE DISCIPLINARE	SANZIONE DISCIPLINARE	SANZIONE ACCESSORIA
Atteggiamenti irrispettosi nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e, in generale, di tutto il personale scolastico	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, a seconda della gravità del comportamento	Esclusione da tutti i viaggi di istruzione e visite guidate
Linguaggio, atteggiamenti, manifestazioni scurrili/volgari		
Danneggiamento volontario di cose di proprietà di studenti e personale scolastico		
Aggressione verbale/fisica nei confronti di alunni e personale scolastico	Sospensione dalle lezioni anche superiore a 15 giorni, a seconda della gravità del comportamento	Esclusione immediata da tutti i viaggi di istruzione e visite guidate Eventuale esclusione dallo scrutinio finale
Oltraggio alle persone, comprese le manifestazioni di odio/pregiudizio etnico, religioso e di genere		
Violenza fisica alle persone da cui derivi danno e/o pregiudizio alla salute		
Violenza fisica/psicologica reiterata ai danni di studenti, intesa alla segregazione e/o alla mutilazione della libertà e dei diritti personali (c.d. "bullismo")		
Violenza psicologica reiterata ai danni di studenti, intesa alla segregazione e/o alla mutilazione della libertà e dei diritti personali, attuata tramite strumenti telematici quali social network o analoghi (c.d. "cyberbullismo")		

Uso/cessione di sostanze stupefacenti		
---------------------------------------	--	--

Articolo 6 – Organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari

SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
Annotazione sul registro di classe	Docente presente al momento della contestazione
Ammonizione	Dirigente Scolastico
Sospensione, con o senza conversione in attività alternative allontanamento dalle attività didattiche, fino a 15 giorni	Consiglio di classe a cui appartiene lo studente
Sospensione, con o senza allontanamento dalle attività didattiche, superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto

Articolo 7 – Impugnazioni. Organo di Garanzia.

1. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso dallo studente, dai propri genitori/legali esercenti la potestà genitoriale e/o da procuratori da questi nominati e/o da chiunque altri ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della stessa sanzione. Il ricorso va inoltrato, a mezzo pec o tramite deposito diretto presso l’ufficio del protocollo, all’Organo di garanzia dell’Istituto e al Dirigente Scolastico.
2. L’Organo di garanzia esprime la propria decisione entro 10 giorni dalla comunicazione del ricorso. Qualora l’Organo di garanzia non venga riunito, ovvero non si esprima nei termini indicati, il ricorso dovrà intendersi come implicitamente respinto, con la conseguente conferma del provvedimento disciplinare impugnato.
3. In pendenza della decisione dell’Organo di garanzia, il provvedimento disciplinare resta esecutivo.
4. Avverso le decisioni dell’Organo di garanzia di Istituto è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di garanzia di Istituto, ovvero - in caso di mancata riunione dell’Organo di garanzia - trascorsi i 10 giorni entro i quali l’Organo di garanzia di Istituto esprime la propria eventuale decisione a seguito dell’impugnazione del provvedimento disciplinare,
5. L’Organo di garanzia di Istituto è così composto:
 - Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente
 - Docente designato dal Consiglio di Istituto nel proprio seno
 - Membro del personale ATA designato dal Consiglio di Istituto nel proprio seno
 - Genitore designato dal Consiglio di Istituto nel proprio seno
 - Studente designato dal Consiglio di Istituto nel proprio seno
6. In caso di incompatibilità di uno o più membri dell’Organo di garanzia, il Presidente dispone la sostituzione degli stessi di concerto con il Presidente del Consiglio di Istituto e con i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto. In caso di impedimento, il Dirigente Scolastico delega il proprio Collaboratore sostituto alla presidenza dell’Organo di Garanzia.
7. La convocazione dell’Organo di garanzia di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno tre membri. Il membro assente dovrà far pervenire al Dirigente Scolastico adeguata giustificazione.
8. L’Organo di garanzia di Istituto decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto è sempre palese e non è permessa l’astensione.

Articolo 8 – Attività alternative

1. Allo studente è, di norma, sempre offerta dal CdC la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività alternative di natura culturale, sociale e, più in generale, tese al rafforzamento del proprio senso di responsabilità e rispetto delle regole di convivenza civile. La possibilità di svolgere le attività alternative si limitano alle sanzioni che prevedono la sospensione dalle attività didattiche. E’ esclusa la possibilità di richiedere attività alternative per sanzioni disciplinari inflitte per fatti che integrino ipotesi di reato.
2. Le attività alternative si svolgono al di fuori dell’orario curriculare, all’interno dell’Istituto, e/o presso strutture convenzionate del territorio. La loro effettiva attivazione è subordinata alla disponibilità del personale scolastico necessario alla custodia degli studenti interessati, nonché

alle relative e necessarie disponibilità di bilancio. Ogni giorno di sospensione corrisponde a 5 ore di attività alternativa, salvo diversa e motivata disposizione del CdC.

Articolo 9 – Sanzioni accessorie

Il Consiglio di Classe delibera l'applicazione della sanzione accessoria sulla base delle seguenti motivazioni fondamentali:

- Principio di Proporzionalità: La sanzione accessoria è ritenuta proporzionata alla gravità oggettiva dei fatti accertati, in quanto il comportamento tenuto dallo studente ha inciso negativamente sul diritto all'istruzione e alla serenità della classe/comunità scolastica e/o ha leso il decoro e il patrimonio dell'Istituto.
- Carattere Educativo e Preventivo: L'applicazione di una sanzione accessoria mira a indurre nello studente una riflessione immediata e tangibile sulla rilevanza delle sue azioni. L'esclusione da un'attività "premiale" o "facoltativa" ha un forte valore educativo, evidenziando che l'accesso a tali opportunità è strettamente legato al rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile e scolastica.
- Inadeguatezza di Altre Misure: Si è constatato che i precedenti interventi a carattere non sanzionatorio (es. richiami verbali, note sul registro, colloqui con i genitori) non sono risultati sufficienti a determinare un cambiamento duraturo nella condotta dello studente, rendendo necessaria l'applicazione di una misura più incisiva.
- Necessità di Tutela della Comunità: La condotta tenuta (soprattutto in caso di atti violenti, offensivi o di grave turbativa) rende momentaneamente incompatibile la partecipazione dello studente ad attività che richiedono elevata responsabilità, vigilanza e rispetto delle regole di gruppo, al fine di tutelare la sicurezza e l'integrità degli altri studenti e del personale accompagnatore.

TITOLO III

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE E VISITE GUIDATE

1. L'Istituto riconosce ai viaggi di istruzione, agli stage/concorsi, ai viaggi di istruzione connessi ad attività sportive, alle visite guidate, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche curriculari. I viaggi di istruzione, gli stage/concorsi, i viaggi di istruzione connessi ad attività sportive, le visite guidate sono dunque pienamente riconosciute come attività comprese nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, e come tali da computarsi a tutti gli effetti fra i giorni di frequenza scolastica. Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque necessario che il viaggio o la visita guidata nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti, secondo le modalità organizzative previste dal presente Regolamento.
2. Per chiarezza si conviene di fornire le seguenti definizioni.
Viaggi di istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano ed extraitaliano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico-ambientali, economici, artistici, culturali. Per i viaggi all'estero, obiettivo è anche l'approfondimento culturale e linguistico del Paese di destinazione. In tale categoria rientrano i viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali e a concorsi, o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro. Per definizione, il viaggio di istruzione comporta uno o più pernottamenti fuori sede.
Stage e scambi culturali all'estero: tali viaggi si prefiggono la promozione della conoscenza e dell'approfondimento della lingua e della cultura di civiltà straniere, la conoscenza di realtà scolastiche diverse e l'integrazione culturale. Gli stage possono comportare anche più di una settimana di pernottamenti fuori sede.
Visite guidate: promuovono gli stessi obiettivi dei viaggi di istruzione, ma si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa. Per definizione, la visita guidata non comporta alcun pernottamento fuori sede.
3. I viaggi di istruzione sono proposti dai Consigli di classe coordinati paralleli, e rientrano nella programmazione didattica.
4. La durata delle visite guidate, dei viaggi di istruzione e degli stage è stabilita in coerenza con la programmazione di classe e con il PTOF.

5. Gli stage linguistici, di orientamento e di alternanza scuola lavoro, i viaggi sportivi o finalizzati a particolari attività culturali e didattiche di rilevante interesse, possono assumere le specifiche caratteristiche richieste da eventuali soggetti terzi finanziatori/cofinanziatori, purché coerenti con il PTOF.
6. I docenti accompagnatori sono individuati fra i docenti disponibili, prioritariamente tra quelli appartenenti alla classe che effettua il viaggio. Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione aggiuntiva dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due. In caso di eccedenza di disponibilità da parte dei docenti accompagnatori, l'individuazione verrà effettuata secondo principi di rotazione e rispetto di pari opportunità. Qualora non vi sia disponibilità di docenti accompagnatori, il viaggio non potrà avere luogo.
7. La partecipazione ai viaggi di istruzione, agli stage e alle visite guidate è riservata agli studenti e al personale dell'Istituto. Eventuali ulteriori soggetti sono ammissibili previa espressa autorizzazione del Dirigente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
8. Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità e sicurezza, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole della convivenza civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è sottoposto al regolamento disciplinare di cui al presente Regolamento. Salva ogni altra disposizione normativa e regolamentare sul comportamento degli studenti durante le attività didattiche a cui integralmente si rimanda, gli studenti:
 - sui mezzi di trasporto eviteranno spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
 - nelle strutture ricettive si muoveranno in modo ordinato, evitando ogni azione che possa ledere l'altrui tranquillità; non si allontaneranno dalla camera assegnata durante la notte; non si allontaneranno dalla struttura senza previa autorizzazione degli accompagnatori;
 - durante le attività programmate, si terranno costantemente uniti nel gruppo attenendosi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori;
 - in generale, non metteranno mai in atto qualsiasi azione che possa ledere la propria e altrui incolumità e sicurezza.
9. Qualunque comportamento difforme da quelli prescritti determinerà l'applicazione di provvedimenti disciplinari, salve altre sanzioni. Nel caso di condotta sconsiderata, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico o altri da egli delegato, potrà essere disposta l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito con mezzi propri dalle rispettive famiglie. Eventuali danni ai mezzi di trasporto e alla strutture ricettive saranno addebitati agli studenti individuati come responsabili.
10. Durante il viaggio è tassativamente vietato detenere, consumare o cedere sostanze psicotrope, alcoolici e tabacchi, anche da parte di studenti maggiorenni; è altresì tassativamente vietato, anche da parte degli studenti in possesso della relativa patente, la guida di veicoli di qualsiasi genere.
11. Ai fini della tutela della sicurezza e della salute degli studenti, le famiglie hanno l'obbligo di comunicare dettagliatamente eventuali, particolari condizioni di salute dei propri figli, comprese allergie (anche alimentari), problematiche relative all'alimentazione, criticità psicofisiche di ogni tipo, necessità di assunzione di farmaci e/o particolari terapie mediche. Il Consiglio di classe si riserva di analizzare la possibilità di partecipare a viaggi o visite, qualora l'incolumità e sicurezza di questi studenti – che costituisce bene primario e indisponibile – fosse potenzialmente messa a rischio dalla partecipazione di tali studenti agli stessi viaggi e visite.
12. Ai sensi dell'Art. 2048 del Codice civile, le famiglie sono corresponsabili del comportamento dei propri figli, per i danni cagionati da questi ultimi a se stessi, a terze persone e a cose. Il comportamento sconsiderato degli studenti, infatti, laddove provochi danni a cose e a terzi, integra la cosiddetta *culpa in educando*, consistente nella oggettiva negligenza dei genitori nei loro doveri di corretta educazione dei figli. Contestualmente all'assenso alla partecipazione a viaggi e visite da parte dei loro figli, i genitori sottoscrivono l'assunzione di piena responsabilità in caso di danni cagionati a se stessi, a terzi e a cose dai propri figli. In caso di danni provocati dagli studenti a cose durante viaggi e visite, salve le ulteriori disposizioni del presente Regolamento e tutte le norme civili e penali, i genitori si obbligano al risarcimento dei danni.
13. I docenti accompagnatori vigilano sugli alunni, verificando lo scrupoloso rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. In qualità di docenti accompagnatori, su di essi gravano gli obblighi e le responsabilità di cui agli Artt. 1218 e 2048 del codice civile, complessivamente integranti, se violati, la responsabilità per *culpa in vigilando*, a sua volta foriera di eventuali

responsabilità disciplinari, civili e penali. Con l'accettazione dell'incarico di accompagnatori, i docenti si assumono tutti gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di vigilanza sui minori e sui maggiorenni loro affidati. La vigilanza degli accompagnatori sugli studenti, anche se maggiorenni, dovrà essere garantita in modo continuo ed ininterrotto: in nessun caso sarà possibile lasciare gli studenti senza la sorveglianza degli accompagnatori. Qualsiasi violazione di quest'obbligo tassativo, anche per le sue potenziali conseguenze, è da considerarsi come responsabilità gravissima degli accompagnatori. In ordine alle descritte responsabilità, i docenti accompagnatori assicurano adeguate misure di vigilanza anche durante gli eventuali pernottamenti previsti dal viaggio. I docenti accompagnatori curano lo svolgimento del viaggio nei limiti delle iniziative programmate, assumendosi qualsiasi ed ogni responsabilità in caso di variazioni al programma autorizzato. In nessun caso, comunque, i docenti accompagnatori possono intraprendere iniziative anche solo teoricamente e potenzialmente rischiose per la sicurezza e la salute degli studenti e di se stessi.

Viaggi di istruzione ed esperienze di alto profilo

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la partecipazione ai viaggi di istruzione o alle esperienze formative di alto livello e rilevanza culturale, scientifica e istituzionale (quali, a titolo esemplificativo, visite a istituzioni come Senato, Camera, Parlamento Europeo o centri di eccellenza come il CERN).

Queste iniziative sono finalizzate a premiare e incentivare l'eccellenza e il merito nello studio, arricchire il percorso formativo attraverso esperienze dirette in contesti di rilievo nazionale e internazionale, Favorire la crescita della cittadinanza attiva e la consapevolezza scientifica e istituzionale.

Destinatari

Le iniziative sono riservate agli studenti che dimostrino un alto profilo di eccellenza e merito nello studio e nel comportamento. Tali studenti saranno individuati attraverso criteri oggettivi e trasparenti, come specificato di seguito

Criteri di Selezione

La selezione degli studenti partecipanti sarà effettuata da un'apposita Commissione Viaggi/Merito, sentito il parere del consiglio di Classe, sulla base dei seguenti criteri, stabiliti all'inizio dell'anno scolastico:

1. Media Voti: Avere una media generale non inferiore a 9 nello scrutinio dell'anno scolastico precedente e/o nel trimestre/quadrimestre in corso.
2. Voto di Condotta: Aver riportato un voto non inferiore a 10/10 o, in casi eccezionali e motivati, 9/10, a testimonianza di un comportamento irreprensibile.
3. Riconoscimenti: Aver ottenuto riconoscimenti significativi in concorsi, olimpiadi, certificazioni linguistiche/informatiche o attività progettuali di rilievo.
4. Assenze: Avere un numero di assenze contenuto che non pregiudichi la continuità didattica
5. Motivazione: Presentare una lettera motivazionale (per i viaggi che lo richiedono) che dimostri l'interesse specifico e l'allineamento dell'esperienza con il proprio percorso di studi o progetto futuro.

A parità di requisiti, si darà priorità agli studenti che non hanno partecipato a viaggi di alto profilo analoghi negli anni precedenti.

Doveri e Comportamento

Gli studenti partecipanti, in quanto rappresentanti dell'istituto in contesti di prestigio, sono tenuti a rispettare i seguenti doveri:

1. Rappresentanza: Mantenere un comportamento impeccabile, rispettoso e in linea con l'immagine di eccellenza che la scuola intende promuovere.
2. Regolamento di Istituto: Il Regolamento di Istituto rimane in vigore in tutte le sue parti durante il viaggio. Eventuali violazioni gravi saranno sanzionate al rientro con la massima severità.
3. Obblighi Formativi: Partecipare attivamente a tutte le attività previste dal programma e, se richiesto, produrre una relazione finale o una presentazione da condividere con gli altri studenti dell'istituto al rientro.
4. Sicurezza: Rispettare scrupolosamente le indicazioni e gli orari forniti dai docenti accompagnatori, i quali esercitano la piena responsabilità educativa e di vigilanza.

Docenti Accompagnatori

I docenti accompagnatori saranno selezionati dal Dirigente Scolastico e dovranno:

- Possedere competenze specifiche relative alla destinazione
- Garantire l'assistenza e la sorveglianza degli studenti per l'intera durata dell'esperienza, nel rispetto del Regolamento di Istituto.

ALLEGATI

1. REGOLAMENTO USO AI
2. REGOLAMENTO ERASMUS +
3. REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI
4. REGOLAMENTO ADOZIONE LIBRI DI TESTO
5. REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO
6. REGOLAMENTO E-POLICY
7. REGOLAMENTO ISTRUZIONE PARENTALE
8. REGOLAMENTO PERIODI ALL'ESTERO
9. REGOLAMENTO ACCOGLIENZA E INSERIMENTO STUDENTI STRANIERI IN
MOBILITÀ A LUNGO TERMINE (IN INGRESSO)
10. REGOLAMENTO ACCOGLIENZA ALUNNI BES
11. REGOLAMENTO ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI.